

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2707

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato COLLETTI

Modifiche all’articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernenti il contributo straordinario per favorire la fusione dei comuni

*Presentata il 7 ottobre 2020*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira a incoraggiare la fusione dei comuni attraverso la concessione di un contributo alle realtà formatesi a conclusione della modifica territoriale.

A partire dal 2000, l’anno in cui è entrato in vigore il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il processo di fusione ha incontrato molte resistenze dettate da molte ragioni, tra le quali la difficoltà della gestione quando l’estensione risultava particolarmente significativa in termini di popolazione, di territorio e di patrimonio.

La legge 7 aprile 2014, n. 56, cosiddetta « legge Delrio », sulla riforma degli enti locali, ha cercato di incentivare il processo di fusione attraverso disposizioni e misure agevolative e organizzative in materia. Tuttavia, anche dopo l’entrata in vigore della

legge, nonostante gli incentivi e i contributi previsti dallo Stato, le fusioni e le incorporazioni sono state numericamente esigue: nel 2019 sono state approvate trentuno fusioni di comuni, per un totale di 65 comuni soppressi, portando il numero complessivo dei comuni italiani da 7.954 a 7.914, con una diminuzione di quaranta unità; per il 2020 sono previste, finora, cinque fusioni di comuni con una diminuzione del numero complessivo dei comuni da 7.914 a 7.904, dunque solo dieci unità.

Non vi è dubbio che l’unione tra due o più comuni costituisca la base di partenza per creare realtà istituzionali più adeguate ai tempi correnti, così come risultano indiscussi i benefici che potenzialmente ne trarrebbero i cittadini. Per quanto concerne la popolazione, si consentirebbe di potenziare le sue opportunità di vita mentre, per quanto concerne i governi locali, si

darebbe loro la possibilità di contare su adeguate risorse economiche, superando le difficoltà attuali che spesso impediscono loro di garantire anche i servizi minimi essenziali.

A tale fine è necessario apportare modifiche alla normativa in vigore eliminando, preliminarmente, i limiti di tipo economico in essa previsti, ossia i limiti massimi di finanziamento erogato dallo Stato, i quali costituiscono un ostacolo nei casi di fusione di territori medio-grandi e, inoltre, impediscono di valorizzare il più possibile l'elemento « popolo ».

Alla luce di queste considerazioni, la presente proposta di legge, sebbene preveda solo alcune modifiche all'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è da ritenere prodromica alle modifiche territoriali e alla riduzione dei comuni.

Nel dettaglio, la presente proposta di legge si compone di un solo articolo che modifica il citato articolo 20, prevedendo,

innanzitutto, l'abolizione del limite di 1,5 milioni di euro per il contributo straordinario che lo Stato eroga ai comuni che intendono procedere con la modifica territoriale.

Quando la fusione coinvolge più comuni di dimensioni apprezzabili è richiesta un'opera di ottimizzazione sia dei servizi da offrire ai cittadini sia dell'apparato amministrativo; senza questa modifica quantitativa, il comune neo-nato si ritroverebbe con i bilanci in negativo a causa del superamento della copertura statale (comma 1 dell'articolo 20).

Per le medesime ragioni si ritiene utile abolire il limite di 2 milioni di euro per ciascun comune e valorizzare quale criterio di riparto del contributo straordinario quello della popolazione e del numero dei comuni originari, eliminando la prelazione accordata alle fusioni o alle incorporazioni più datate, in un'ottica di equa distribuzione delle risorse in luogo del criterio cronologico (comma 1-*bis* dell'articolo 20).

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

1. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: « in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro » sono soppresse;

*b)* al comma 1-*bis*:

1) al primo periodo, le parole: « e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario » sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole: « sia data la priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « le somme ».



\*18PDL0118430\*